



Comune di Chieti
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. 32946

Chieti, 8 maggio 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 291

Oggetto: Riapertura mercati settimanali del martedì, mercoledì, venerdì e sabato, per il solo settore alimentare e piante/fiori.

IL SINDACO

Considerato:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020, ha valutato come pandemica l'epidemia da COVID-19;

Evidenziato:

- che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;
- che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che la situazione epidemiologica nel Paese ed anche nella Regione Abruzzo, per quanto inizi a far registrare una diminuzione dei contagi, continua a veder crescere il numero dei decessi;
- che il carattere dell'epidemia risulta essere particolarmente diffusivo;

Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 04.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Visto il DPCM del 09.03.2020 che ha esteso all'intero territorio nazionale le prescrizioni di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020;

Visto il DPCM del 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza 12.03.2020 del Ministro della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 25.03.2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 01.04.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 10.04.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 26.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che, tra le altre cose prevede:

- all'art. 1 comma 1 lettera "z" la chiusura indipendentemente dalla tipologia di attività svolta dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- all'art. 1 comma 1 lettera "aa" la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno del locale e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Ritenuto che possa essere consentita la riapertura parziale dei mercati cittadini settimanali limitatamente al settore alimentare e piante/fiori;

Dato atto che le suddette misure non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Abruzzo per il contenimento dell'epidemia;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020 che all'art. 4 punto b), con specifico riferimento ai mercati scoperti stabilisce quanto segue:

" i mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

- i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;*
- ii. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque*
- iii. non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;*
- iv. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;*
- v. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa;*

- vi. *l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;*
- vii. *rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;*
- viii. *distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;*
- ix. *presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita; “*

Vista la relazione del Dirigente ad interim del I settore prot. n. 32326, con la quale, a seguito di sopralluogo congiunto con la Polizia Municipale unitamente al Vice Sindaco, Assessore al Commercio/Attività produttive, nelle aree interessate, si riepilogano gli adempimenti strutturali e funzionali da adottarsi da parte dell'Ente per consentire il riavvio delle attività di cui al presente provvedimento, nel rispetto della su richiamata Ordinanza del presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 56 del 6 maggio 2020;

Visto l'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 32, L. 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

per le motivazioni di cui in narrativa,

DISPONE

Dal **12 maggio 2020** la riapertura dei seguenti mercati cittadini settimanali, limitatamente al settore alimentare e piante/fiori:

- mercato settimanale del Martedì da svolgersi nell'area di Piazza Garibaldi;
- mercato settimanale del Mercoledì da svolgersi nell'area di Piazza Feltrino;
- mercato settimanale del Venerdì da svolgersi nell'area di Via XXIV Maggio;
- mercato settimanale del Sabato da svolgersi nell'area pubblica, adibita a parcheggio, adiacente al mercato coperto di Via Ortona.

I predetti mercati potranno tenersi solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la partecipazione è consentita esclusivamente ai titolari di posteggio alimentare e piante/fiori con esclusione di ogni attività di “spunta”;
2. gli operatori devono provvedere a sistemarsi nell'area attrezzata dall'Ente nel rispetto delle modalità di cui all'Ordinanza n. 54/2020 del Presidente della Regione Abruzzo, come richiamato in premessa e secondo le indicazioni che saranno date in loco della Protezione Civile e Polizia Municipale, giusta relazione del Dirigente ad interim del I settore prot. n. 32326;
3. rispetto, sia all'interno dell'area mercatale sia per i clienti in attesa di accesso, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e del divieto di assembramenti, scaglionando l'accesso con modalità contingentate;
4. messa a disposizione dei clienti a cura degli operatori del mercato di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti usa e getta da utilizzarsi obbligatoriamente;
5. presenza di non più di due operatori per posteggio con obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
6. distanziamento di almeno due metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato.

Di consentire inoltre l'autorizzazione all'esercizio delle attività dei posteggi isolati individuati sul territorio comunale esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti precedentemente enunciati.

Le disposizioni della presente Ordinanza sono efficaci dal 12 maggio al 17 maggio 2020.

INCARICA

I competenti uffici comunali, con il coordinamento della Polizia Municipale, della esecuzione della presente ordinanza, con particolare riferimento alla predisposizione delle aree di vendita suindicate, coerentemente con il dettato di cui all'Ordinanza n. 54/2020 del Presidente della Giunta Regionale.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza, salvo non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, compresa la sospensione dell'attività ove previsto.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *online* dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Chieti;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- alla Questura di Chieti;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al V Settore LL.PP.;
- alla Teateservizi S.r.l.;
- alla Società Formula Ambiente;
- alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco
Avv. Umberto Di Primio

